

Regolamento 100% Valposchiavo

Versione 8, 12.02.2024

Premessa

Il progetto “100% Valposchiavo” mira a **valorizzare l’economia locale della Valposchiavo**. Le aziende promotrici del progetto, consapevoli della propria **responsabilità verso il territorio, la popolazione e il patrimonio culturale** della Valposchiavo, basano le loro scelte imprenditoriali sulla considerazione degli **impatti economici, sociali e ambientali** delle loro azioni. Sono disposte a **collaborare attivamente** con i diversi settori economici e **si aiutano a vicenda per aumentare e migliorare le offerte a marchio “100% Valposchiavo”® e “Fait sù in Valposchiavo”** o altri marchi da definire per **lo sviluppo sostenibile della valle**.

1. Scopo del progetto “100% Valposchiavo”

“100% Valposchiavo” è un **progetto comune** di **Valposchiavo Turismo**, dell’**Associazione Artigiani e Commercianti Valposchiavo**, dell’**Unione Contadini di Brusio** e dell’**Associazione Agricola di Poschiavo**.

Lo **scopo** del progetto consiste nella **valorizzazione dei prodotti locali della Valposchiavo**.

Il progetto introduce dei **marchi definiti da criteri convenzionati**. I marchi **contrassegnano prodotti** e ne **facilitano la scelta** da parte degli ospiti e clienti al momento dell’acquisto o del consumo. Allo stesso tempo i marchi servono **come piattaforma comune per la commercializzazione** dei suddetti prodotti.

Attraverso questo progetto si **intensifica la collaborazione** fra i diversi settori economici della valle. Ne risulta la creazione, rispettivamente il rafforzamento di **filieri locali di produzione e di consumo**, atte a **incrementare il valore aggiunto per l’economia locale**.

2. Ambito del Regolamento

Il presente regolamento

- definisce la **composizione della Commissione dei Marchi (CdM)** e i suoi compiti.
- definisce i **marchi** e il loro **utilizzo** in generale. Per l'**utilizzo specifico in singoli settori economici** la CdM rilascia dei **regolamenti settoriali**.
- definisce la **procedura per la certificazione** dei prodotti.

3. Commissione dei Marchi (CdM)

3.1. Composizione della CdM

La commissione dei marchi comprende

- un rappresentante di **Valposchiavo Turismo (VT)**
- un rappresentante dell'**Unione Contadini di Brusio**
- un rappresentante dell'**Associazione Agricola di Poschiavo**
- un rappresentante dell'**Associazione Artigiani e Commercianti Valposchiavo**
- un rappresentante dello **Sviluppo Regionale Regione Bernina**

Gli enti promotori del progetto nominano **un rappresentante** e **un sostituto** ciascuno.

3.2. Competenze

La commissione dei marchi

- **definisce i marchi** e i loro **criteri**
- **approva** il presente **regolamento**
- **approva i regolamenti settoriali** che regolano l'uso dei marchi nei diversi settori economici
- **approva le Chartre "100% Valposchiavo"**
- **decide l'assegnazione delle licenze per l'uso dei marchi**
- è **organo di notifica per le infrazioni alle regole contenute in questo regolamento così come in quelli settoriali e nelle rispettive Chartre**

Tutte le decisioni della CdM devono essere prese all'**unanimità**.

Le decisioni della CdM valgono come **decisioni finali** che di regola **non possono essere impugnate** per le vie legali ordinarie e sono esecutive.

3.3. Gestione

La commissione si **autogestisce**.

Le **attività amministrative** della commissione dei marchi sono affidate a **Valposchiavo Turismo**.

4. Marchi

4.1. Proprietario dei Marchi

Valposchiavo Turismo è **proprietaria** dei marchi ed è **responsabile per il deposito degli stessi**. Per garantire un **utilizzo unitario e trasparente** da parte dei partner è stato stilato il **presente regolamento**.

4.2. Definizione dei Marchi e rispettive deroghe

4.2.1. "100% Valposchiavo"[®]

Un **prodotto** può essere a marchio "**100% Valposchiavo**"[®] esclusivamente se il **prodotto stesso** oppure **tutti i suoi componenti** provengono **interamente dalla Valposchiavo**. Per garantire la **rintracciabilità** dei componenti "**100% Valposchiavo**"[®] di un prodotto composto "**100% Valposchiavo**"[®] **ogni componente proveniente dalla Valposchiavo deve essere certificato a sua volta**.

Deroga 1) Ingredienti non reperibili in valle

- **Ingredienti non reperibili in valle** sono consentiti qualora il loro peso complessivo **non superi il 10% del composto**.

Per certi prodotti la CdM può ammettere una quota più alta rispettando il **principio che l'ingrediente denominatore deve essere interamente prodotto in valle**. I rispettivi prodotti vengono elencati sulla lista "Prodotti Deroga 1)", allegata al presente regolamento (Allegato 01). La lista viene rivista annualmente da parte della CdM per verificare l'attualità delle informazioni in essa contenute.

- Per gli ingredienti non provenienti dalla Valposchiavo vale il **principio della vicinanza geografica**: vanno preferiti prodotti che necessitano meno trasporti possibili.

Deroga 2) Fasi di lavorazione non attuabili in valle

- Per facilitare lo sviluppo di un prodotto, la CdM può rilasciare delle deroghe per le fasi di lavorazione non attuabili in valle. Tali deroghe sono limitate ad un anno dal loro rilascio, con possibilità di rinnovo dietro comprovati motivi. Il richiedente s'impegna a trovare una soluzione entro certi limiti di tempo per portare la lavorazione in valle. I rispettivi prodotti vengono elencati sulla lista "Prodotti Deroga 2)", allegata al presente regolamento (Allegato 02). La lista viene rivista annualmente da parte della CdM per verificare l'attualità delle informazioni in essa contenute.

Deroga 3) Territorio:

Come "Valposchiavo" è inteso il territorio geografico delimitato dai confini della Regione Bernina.

Possono essere certificate "**100% Valposchiavo**"[®] le **materie prime agricole** che cadono sotto la **Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per il traffico di frontiera e di pascolo (0.631.256.945.41)**, allegato a questo regolamento (Allegato 03).

4.2.2. Materie prime "100% Valposchiavo" non destinate alla vendita diretta

Per garantire la **rintracciabilità** le materie prime che compongono un prodotto composto “100% Valposchiavo”[®] **devono essere certificate a loro volta.**

Solo aziende agricole e ristoranti partner del progetto possono richiedere l’autorizzazione per **materie prime** di propria produzione non destinate alla vendita diretta.

Trasformatori o ristoratori possono acquistare **materie prime provenienti dalla Valposchiavo** anche **da privati ma solo saltuariamente e in piccole quantità**. In tale caso sono responsabili loro per l’origine della materia prima. Per garantirne la rintracciabilità allestiscono un elenco dei loro fornitori privati.

Materie prime “100% Valposchiavo” non possono essere commercializzate usando il marchio “100% Valposchiavo”[®].

4.2.3. “Fait sù in Valposchiavo”[®]

Un prodotto può essere a marchio **“Fait sù in Valposchiavo”[®]** se viene prodotto in Valposchiavo. Il prodotto deve sottostare **almeno ad un processo di lavorazione principale** in Valposchiavo e **almeno il 75% del valore aggiunto deve essere generato in Valposchiavo.**

Il prodotto deve **avere un legame con la Valposchiavo**, sia a livello del prodotto stesso, della ricetta o del sapere collegato alla sua produzione.

Per dimostrare che almeno il 75% del valore aggiunto è generato in Valposchiavo, deve essere compilato il formulario ufficiale del calcolo del valore aggiunto per ogni prodotto certificato “Fait sù in Valposchiavo”[®].

Per le botteghe con atelier di prodotti artigianali unici, i richiedenti possono compilare un unico modulo di calcolo per una categoria di prodotti. Per il calcolo del valore aggiunto, si possono usare valori medi per la rispettiva categoria di prodotti.

4.3. Ottenimento di licenze e autorizzazioni

Si possono chiedere le seguenti licenze/autorizzazioni:

- **Licenza per prodotti “100% Valposchiavo”[®] destinati alla vendita diretta**
- **Licenza per prodotti “Fait sù in Valposchiavo”[®]**
- **Autorizzazione per materie prime “100% Valposchiavo” non destinati alla vendita diretta**

I produttori possono **richiedere alla CdM la licenza per la commercializzazione** di un prodotto con il rispettivo marchio tramite **il formulario ufficiale** reperibili presso gli uffici di Valposchiavo Turismo oppure scaricabile dal sito 100x100.valposchiavo.ch.

La **licenza** rilasciata da parte della CdM **permette la commercializzazione del prodotto** con il rispettivo marchio.

In seguito al rilascio della licenza per l'utilizzo dei marchi da parte della CdM, **un organismo di controllo e certificazione esterna** effettuerà i controlli in loco e rilascerà i relativi certificati.

Nel caso in cui un prodotto non passasse la fase di controllo e certificazione, decade in automatico anche la licenza per la commercializzazione rilasciata in precedenza.

I detentori dei marchi sono tenuti a comunicare immediatamente e per iscritto alla CdM eventuali **modifiche nella composizione dei prodotti**, rispettivamente della loro origine.

Per **le materie prime non destinate alla vendita diretta** i produttori possono richiedere un'autorizzazione alla CdM tramite **il formulario ufficiale** reperibili presso gli uffici di Valposchiavo Turismo oppure scaricabile dal sito 100x100.valposchiavo.ch.

4.4. Tariffario

L'utilizzo dei marchi comporta i seguenti costi:

4.4.1. Prodotti destinati alla vendita diretta

- **Tassa di promozione annua a azienda/produttore:** CHF 250.00
- **Tassa d'iscrizione una tantum a prodotto:** CHF 15.00

Con il versamento della tassa d'iscrizione il rispettivo prodotto viene iscritto nella **lista dei prodotti "100% Valposchiavo"® e "Fait sù in Valposchiavo"®** ed è commerciabile come tale (cfr. 4.9).

Le **entrate delle tasse** sono destinate alla **promozione**, alla **gestione** e al **controllo dell'utilizzo dei marchi**. Vengono versate su un conto specifico con rendiconto a parte.

4.4.2. Materie prime "100% Valposchiavo" non destinate alla vendita diretta

Le **materie prime "100% Valposchiavo" non destinate alla vendita diretta** sono esenti dalla tassa annuale e dalla tassa d'iscrizione.

4.5. Modalità d'utilizzo dei marchi

In generale i marchi possono essere usati solo in relazione a prodotti **in modo chiaro e inequivocabile**. Non possono essere utilizzati in modo generale per la promozione dell'intera azienda. Eccezione fatta per i firmatari delle charte i quali possono usare la grafica della targa ufficiale omettendo (se desiderato) l'elenco dei partner. È comunque necessaria l'approvazione del buono di stampa da parte della CdM.

4.5.1. Uso di bollini ufficiali ed etichette personalizzate

Si possono **apportare i bollini ufficiali direttamente sul prodotto o sull'imballaggio dei prodotti** certificati. I bollini sono ottenibili presso Valposchiavo Turismo al prezzo di costo.

Inoltre si **possono integrare i marchi nelle proprie etichette per la commercializzazione dei prodotti certificati**. Per qualsiasi loro utilizzo è **necessario richiedere l'autorizzazione** (buono di stampa) alla CdM.

Per poter apportare i marchi sull'imballaggio di un prodotto l'etichetta deve riportare una descrizione/denominazione del prodotto **in italiano**.

I prodotti certificati vanno contrassegnati in modo chiaro e inequivocabile su tutte le fatture emesse.

4.5.2. Uso dei marchi su siti internet

L'utilizzo dei marchi su siti internet è consentito unicamente previa **autorizzazione** da parte della CdM.

4.6. Rilevamento di un'attività con prodotti certificati o di singoli prodotti certificati

4.6.1. Rilevamento di un'attività con prodotti certificati da un nuovo titolare

Nel caso in cui un nuovo titolare rileva un'azienda con prodotti certificati il nuovo titolare deve

- essere istruito sui regolamenti ed accettarli
- confermare alla CdM per iscritto di essere a conoscenza dei regolamenti
- elencare alla CdM tutti i prodotti per i quali vuole mantenere la certificazione (nel caso di prodotti elaborati fa stato la richiesta originale)

In tale caso la **CdM attualizza i documenti** con il nuovo titolare. Il **nuovo titolare è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione una tantum** per ognuno dei prodotti già certificati, eccezion fatta in caso di cambiamenti significativi che necessitano un cambiamento nell'elenco dei prodotti (nome, confezione, contenuto, lavorazione etc). È comunque tenuto a versare il **contributo annuale per il marketing CHF 250.00**.

4.6.2. Rilevamento di prodotti certificati da un nuovo detentore del marchio

Nel caso in cui una azienda/un produttore rileva un prodotto certificato di un'azienda/un produttore la nuova azienda/il nuovo produttore deve

- essere istruito sui regolamenti ed accettarli
- confermare alla CdM per iscritto di essere a conoscenza dei regolamenti
- elencare alla CdM tutti i prodotti certificati che vuole commercializzare a suo nome (nel caso di prodotti elaborati fa stato la richiesta originale)

In tale caso la **CdM attualizza i documenti** con il nuovo titolare. Il **nuovo titolare è esentato dal pagamento della tassa d'iscrizione una tantum a prodotto** dei prodotti già certificati, eccezion fatta in caso di cambiamenti significativi che necessitano un cambiamento nell'elenco dei prodotti (nome, confezione, contenuto, lavorazione etc). Dovrà **versare però il contributo marketing annuale** di CHF 250.00.

4.7. Revoca del diritto d'utilizzo dei Marchi

La CdM può **rifiutare** oppure **revocare il diritto d'utilizzo** in genere o a determinati prodotti, qualora

- i **criteri ai punti 4.2.1 e 4.2.2 vengano meno**
- siano utilizzati in modo **inappropriato o ingannevole**
- i produttori **non paghino le tasse** previste al punto 4.4
- i produttori non adempiano all'**obbligo d'informazione** previsto al punto 4.3
- l'azienda **non soddisfi i criteri elencati nella premessa** di questo regolamento e rischi di **danneggiare l'immagine dei marchi**
- un **Gruppo d'interesse** (vedi art . 5) **chiede l'espulsione** di un membro con una motivazione scritta

La revoca del diritto d'utilizzo dei marchi può comportare la **cancellazione di tutti i prodotti** del corrispettivo produttore dall'elenco dei prodotti (4.9).

4.8. Controlli

La veridicità dell'uso dei marchi è soggetta di principio all'autocontrollo dei singoli utenti. Al momento della richiesta ogni aderente al progetto acconsente, con una dichiarazione scritta, a **permettere eventuali controlli annunciati e non annunciati da parte della CdM.**

Ogni detentore dei marchi viene controllato almeno una volta ogni 3 anni.

Gli utenti che dispongono già di **marchi di qualità depositano presso la CdM i relativi certificati** e rendono noto l'esito di ogni rinnovo.

La **CdM** può **incaricare un ente di controllo indipendente accreditato esterno** a svolgere i controlli a suo nome. Le spese del controllo sono **a carico per metà ciascuno della CdM** (Progetto "100% Valposchiavo") e **del singolo utente.**

Il costo generato da un ulteriore controllo, necessario in caso di una riscontrata non conformità, è interamente a carico del detenore del marchio.

L'ente incaricato dei controlli gestisce le non-conformità riferendosi al manuale di controllo (Allegato 04 a questo regolamento) che definisce le non-conformità e le rispettive misure o sanzioni. Ogni non-conformità viene notificata all'azienda in questione e registrata dall'ente di controllo con copia alla CdM.

4.9. Pubblicazione dei prodotti certificati

La CdM gestisce **un elenco dei prodotti** che dispongono dei marchi. Questo elenco è **parte integrante di questo Regolamento** (Allegato 05), viene **aggiornato periodicamente e pubblicato da Valposchiavo Turismo.**

5. Gruppi d'interesse e "Charte 100% Valposchiavo"

Attori di un settore economico attivi nella Valposchiavo si possono **organizzare in un Gruppo d'interesse** in modo di creare una "**Charta 100% Valposchiavo**" che definisce **la collaborazione tra i singoli membri del Gruppo.**

Le "Charte 100% Valposchiavo" devono essere **approvate dalla CdM.**

I Gruppi d'interesse si **autogestiscono.** I membri del Gruppo decidono sull'ammissione di nuovi membri, rispettivamente sull'esclusione di membri che non si attengono alle regole previste dalla loro "Charta 100% Valposchiavo".

Le **decisioni sull'ammissione** rispettivamente **esclusione** di membri vanno comunicate alla **CdM** la quale, come **ultima istanza**, può decidere se accettare o revocare tale decisione e informa l'attore in questione.

Le aziende membri di un Gruppo di interesse possono **rendere visibile l'appartenenza al Gruppo tramite l'esposizione di un riconoscimento ufficiale** nel proprio esercizio.

Per le aziende membri di un Gruppo di interesse **ci possono essere delle regole particolari in merito all'utilizzo dei marchi** nei rispettivi regolamenti settoriali.

I Gruppi d'interesse **sono invitati a condividere** con la CdM i **saperi e conoscenze settoriali** e le loro **idee** per un **eventuale miglioramento** riguardante il regolamento generale ed i regolamenti settoriali.

6. Revisione del Regolamento

Il presente Regolamento e tutti i regolamenti settoriali possono essere **sottoposti in ogni momento ad una revisione parziale o totale da parte della CdM**. Le modifiche necessitano del **consenso unanime da parte dei membri della CdM**.

Tali modifiche vengono **comunicate via e-mail ai detentori dei marchi**, i quali hanno **30 giorni di tempo** per un'eventuale presa di posizione in merito.


I detentori dei marchi interessati dispongono di un **lasso di tempo**, che verrà definito di volta in volta dalla CdM, **per adattare** al nuovo Regolamento gli standard dei propri prodotti.

Il presente regolamento è stato accettato dalla Commissione dei Marchi il 29.06.2016 e rivisto il 23.11.2016 (Versione 2), il 08.03.2017 (Versione 3), il 24.04.2017 (Versione 4), il 10.06.2020 (Versione 5), il 21.09.2022 (Versione 6) il 24.07.2023 (Versione 7), e il 12.02.2024 (Versione 8).


Poschiavo, 12.02.2024



Marcello Dorsa
Unione dei Contadini Brusio



Marcello Raselli
Valposchiavo Turismo



Nicola Frigerio
Associazione Artigiani e Commercianti
Valposchiavo



Daniele Raselli
Associazione Agricola Poschiavo



Francesco Vassella
Regione Bernina